

AW. cons



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Date 01.01.2016 Protocollo N° 51898 Class: Cu01 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 – Appendice 2 - Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi.

Alle Province del Veneto
Alla Città Metropolitana di Venezia
All'ARPAV
Direzione Generale

Come è noto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30, del 29.04.2015, è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”, già oggetto di adozione da parte della Giunta regionale con deliberazione in data 05.03.2013, n. 264.

L'Appendice 2 dell'Elaborato C, “Rifiuti speciali”, del Piano Rifiuti (Allegato A alla DCR n. 30/2015), recante *Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C dalla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, ai fini dell'individuazione dei contenuti minimi da inserire nelle domande di autorizzazione*, introduce una tabella che riporta, in funzione della specifica operazione di trattamento, la classificazione della medesima in riferimento ai richiamati Allegati B e C della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

In merito alla summenzionata tabella si rileva che per quanto concerne due specifiche “classificazioni”, e precisamente operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga e non in deroga all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e operazioni di recupero per la produzione di CDR - CSS, appare opportuno fornire alcune precisazioni e indicazioni che consentano più agevolmente di individuare, per le stesse, la corretta classificazione con riferimento alle operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti così come vengono effettuate nella pratica.

In merito alla prima precisazione, riguardante l'operazione di “miscelazione dei rifiuti”, si osserva che sono previste due possibili classificazioni.

La prima classificazione riconduce le operazioni di miscelazione di rifiuti ai punti D9 e R12, rispettivamente degli allegati B e C della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, indicandone la fattispecie come operazione definita “in deroga” al divieto stabilito dall'art. 187 del medesimo decreto.

La seconda classificazione, per converso, riferendosi ai casi di miscelazione eseguita “non in deroga” al richiamato articolo 187, è ricondotta alle operazioni di cui ai punti D13 e R12 dei citati allegati.

Si richiama a tal proposito l'evoluzione normativa intervenuta; in particolare si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, e al Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18.12.2014, oltre che ai commi 2-bis e 3-bis all'art. 187, del d.lgs. n. 152/2006, introdotti rispettivamente con l'art. 14, comma 8-*quater* del DL n. 91/2014, convertito con Legge 116/2014 e con l'art. 49, della legge 221/2015.

**Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
dip.ambiente@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco LKUECV



A ciò si aggiunga quanto previsto dalla DGRV 09.09.2014, n. 1633, recante “D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale”, ed in particolare dall'Allegato B alla delibera, in cui le operazioni di dosaggio e miscelatura dei rifiuti vengono codificate ai punti D13 e R12.

Coerentemente con la portata complessiva della predetta regolamentazione, al fine di ovviare a possibili dubbi di tipo applicativo, appare necessario adeguare i riferimenti alle operazioni D9, R12 e D13, in particolare per quanto concerne le miscele “in deroga” all'art. 187, assegnando formalmente alle medesime operazioni, in riferimento agli allegati B e C, una più appropriata classificazione.

Di conseguenza, le operazioni di miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento andranno congruamente ricondotte al punto D13, non risultando appropriato classificarle al punto D9, dato che le operazioni di trattamento chimico-fisico dei rifiuti, così come descritte al medesimo punto D9, presentano finalità diverse da quella della mera miscelazione la quale, viceversa, svolge una funzione propedeutica alle operazioni da D1 a D12, laddove queste, come accade nella pratica, vengano effettuate in siti diversi da quelli in cui avviene la miscelazione dei rifiuti.

In ragione di quanto detto, non si può che ribadire che l'operazione di miscelazione dei rifiuti, configurandosi quale operazione “preliminare” a quelle di cui ai punti da D1 a D12, vada classificata al punto D13 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Per quanto riguarda le operazioni di miscelazione di rifiuti finalizzate ad attività di recupero, non essendo, in questo caso, contemplata una specifica o diversa opzione nell'Allegato C, la loro classificazione rimane invariata rispetto alle previsioni di Piano, con l'indicazione R12; va da sé che l'operazione R12, come peraltro precisato dalla nota 7, dell'allegato C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in nessun caso potrà ricondursi ad operazione di trattamento bensì esclusivamente ad operazioni di pretrattamento,.

Quanto alla seconda necessaria precisazione in riferimento alla Tabella di cui all'Appendice 2 del Piano Rifiuti, si richiama quanto concernente la produzione di CDR (combustibile da rifiuti).

A tal proposito si rileva che la classificazione di Piano, contenuta nella Tabella di cui all'Appendice 2 più volte richiamata, non tiene in debita considerazione la sostanziale modifica normativa relativa alla produzione del combustibile solido secondario (CSS), intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010, che abroga l'art. 229 e modifica l'art. 183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introducendo, in luogo della definizione di Combustibile da Rifiuto (c.d. “CDR”), classificato sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, quella di Combustibile Solido Secondario (c.d. “CSS”) che fa riferimento alle norme tecniche UNI CEN/TS 15359.

Come è noto, con il decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a disciplinare le modalità con cui il Combustibile Solido Secondario (CSS) cessa la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In effetti, per effetto del DM 22/2013, oltre che degli indirizzi normativi in materia di produzione di CSS, è necessario ribadire che gli impianti in attività sul territorio regionale, in virtù di autorizzazioni che attualmente li legittimano a produrre “CDR”, devono provvedere ad adeguarsi, entro la data stabilita dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai riferimenti tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuto del Combustibile Solido Secondario (art. 14, comma 6 delle norme tecniche della DCR n. 30/2015).

**Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente**

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

dip.ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per questo motivo, qualora tali impianti non siano in grado di garantire, sotto l'aspetto tecnico e gestionale, il trattamento del rifiuto allo scopo di trasformarlo in CSS-combustibile, non possono più essere autorizzati all'operazione R3, sulla scorta di quanto indicato al punto 14 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 per la produzione di CDR, ma dovranno essere autorizzati come impianti che effettuano attività di pretrattamento (R12).

In ragione di quanto sopra, la dicitura riferita agli impianti di recupero indifferenziato "Produzione CDR", individuati nella Tabella dell'Appendice 2, Elaborato C, va correttamente sostituita con quella di "Produzione CSS-combustibile", operazione R3.

Analogamente, l'operazione di recupero R3, costituita da "Recupero indifferenziato - Selezione/recupero ottico manuale", va appropriatamente sostituita con la dicitura "Recupero indifferenziato - Recupero preliminare" la cui attività va ricondotta esclusivamente all'operazione R12.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI AREA
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott. Alessandro Benassi

U.O. Ciclo dei Rifiuti
Il Direttore ad interim
Dott Paolo Campaci

P.O. Gestione dei Rifiuti –
Dott. Massimo Ingresso

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

dip.ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV